



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R. G. 315 / 2025

Il Giudice

Esaminato il ricorso depositato in data 12 maggio 2025, e la documentazione ad esso allegata, nell'interesse di Nunzia Masile, nata a Napoli il 30 luglio 1963 e ivi residente alla via Michele Guadagno n. 39;

rilevato che la ricorrente avanza una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore da essa predisposta, ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i., prospettando di versare in situazione di sovra-indebitamento;

vista l'allegata relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, avv. Cristiano Lamarca, depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 68 II co. c.c.i.i.;

rilevato che in tale relazione si attesta che l'esposizione debitoria della ricorrente è pari a 192.822,61 euro, che la stessa può essere qualificata come consumatore e che il piano è maggiormente vantaggioso per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che la ricorrente articola un piano che prevede l'integrale pagamento delle spese pre-deducibili della procedura, del debito esistente (euro 91.837,49) nei confronti di Mediobanca Premier s.p.a. garantito dal diritto di ipoteca – continuando, a seguito dell'omologazione, nonostante l'avvenuta dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, il regolare adempimento del contratto di mutuo, nei modi e nei tempi ivi previsti – e dei crediti privilegiati di cui sono titolari gli enti pubblici (euro 6.465,99), con soddisfazione invece nella misura del 30,90% dei crediti chirografari (e falcidia, quindi del 69,10% degli stessi);

considerato che la ricorrente rappresenta di percepire uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro netti, quale dipendente della società Tim s.p.a., e che, pur senza liquidare il bene immobile di cui è proprietaria, intende destinare alla soddisfazione del ceto creditorio anche il tfr finora maturato;

rilevato pertanto che, potendo percepire rapidamente il 70% del tfr accumulato, propone di pagare una maxi-rata iniziale di 29.000,00 euro con la quale soddisfare integralmente (o di accantonare quanto necessario a pagare) le spese pre-deducibili e i creditori

privilegiati, di continuare l'adempimento del contratto di mutuo in essere con il creditore ipotecario corrispondendo la prevista rata mensile di 534,00 euro e di soddisfare i chirografari con il pagamento di 72 rate mensili di 200,00 euro, oltre che con la quota residua di tfr (euro 8.004,43) che avverrà al momento del raggiungimento dell'età pensionabile;

considerato, in riferimento a tale ultimo aspetto, che la ricorrente, nata nel luglio 1963, ha quasi 62 anni e quindi tale ultimo pagamento non si prospetta eccessivamente lontano nel tempo, così da risultare astrattamente compatibile con le tempistiche imposte da una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto, in ordine al requisito soggettivo della meritevolezza della ricorrente (art. 69 I co. c.c.i.i.), sia quanto rappresentato in riferimento alla genesi della debitoria, causata in non modesta misura da un fattore esterno quale i danni cagionati all'immobile di cui è proprietaria e in cui risiede dall'impresa, poi dichiarata fallita, che stava operando sul tetto condominiale, sia la buona fede dimostrata con la messa a disposizione dell'intero tfr finora maturato;

rilevato che il piano, e le obbligazioni vi previste, risulta anche sottoscritto personalmente dalla ricorrente;

letto, in ordine allo svolgimento del procedimento, l'art. 70 c.c.i.i.;

esaminata l'istanza di emanazione, ai sensi dell'art. 70 IV co. c.c.i.i., di una misura protettiva del patrimonio idonea ad evitare che l'instaurazione o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari possa pregiudicare la concreta fattibilità del piano;

P.Q.M.

- 1) Dispone, ai sensi dell'art. 70 co. IV c.c.i.i., il divieto di instaurazione o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente Nunzia Masile;
- 2) Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Napoli;
- 3) Dispone che l'Organismo di composizione della crisi dia, entro trenta giorni, comunicazione della proposta e del piano a tutti i creditori, informandoli della facoltà di presentare osservazioni entro i successivi venti giorni;
- 4) Dispone che nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70 co. III c.c.i.i. l'Organismo di composizione della crisi relazioni in merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Napoli, 16 maggio 2025

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2 CCII

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PIANO FAMILIARE

Il sottoscritto Avv. Cristiano La Marca, C.F. LMRCST90M26M289D, con studio professionale in Giugliano in Campania (NA) alla Via F. Redi n.12, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (pec avv.cristianolamarca@pec.it), in qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. "Presidium debitores" [ex "I Diritti del Debitore"] Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano (NA), iscritto al n. 280 Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014.

PREMESSO CHE

1) Con istanza depositata presso l'O.C.C. suindicato, Masile Nunzia nata a Napoli (NA) il 30/07/1963, C.F. MSLNNZ63L70F839U, residente a Napoli [REDACTED] assistita, in qualità di Advisor, dalla "Globo Utenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori, in persona del Presidente p.t. dr. Di Gennaro Francesco, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC globoutenti@legalmail.it, ha chiesto di poter proporre, con l'ausilio dell'Organismo, **la procedura del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, ex artt. 66 e ss. CCII (già Piano del Consumatore ai sensi della L.3/2012).

2) In data 30.01.2024, l'O.C.C. incaricato ha nominato Gestore della procedura il sottoscritto Avv. Cristiano La Marca, che ha accettato l'incarico conferitogli inviando, a mezzo PEC, la comunicazione con la quale ha dichiarato: - di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità; - di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante

ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso; - di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo O.C.C. "Presidium debitores" [ex "I Diritti del Debitore"] Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano; - che non sussistevano, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e che non si trovava in situazioni di conflitto d'interesse.

3) Con precedente ricorso depositato l'11 luglio 2024 e rubricato al n. R.G. P.U. 404/2024 la ricorrente, unitamente al compianto compagno, F. [REDACTED], presentava un primo piano di ristrutturazione dei debiti ma, a causa dell'aggravarsi delle condizioni psico-fisiche di quest'ultimo e l'aumento delle spese relative alle sue cure, lo stesso non era più sostenibile e, pertanto, in occasione dell'udienza del 19 settembre 2024 rinunciava alla procedura riservandosi la presentazione di un nuovo piano.

*

Ciò premesso, il sottoscritto professionista incaricato attesta, preliminarmente, che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi definiti all'art. 2, co.1, C.C.I.I. e che non sussistono, ai fini dell'ammissibilità della domanda, le condizioni soggettive ostative ex art. 69, co.1, C.C.I.I.. All'uopo, si evidenzia che la proponente:

- risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, da intendersi, secondo la definizione di cui all'art.2 lett.b comma 1 del CCI, come stato di difficoltà economica-finanziaria che si *"manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (cd insolvenza);
- è persona fisica "consumatore", secondo la definizione di cui alla lett. e) del citato articolo: *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- ha dichiarato che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti previsti al Titolo IV-Capo II del CCI;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di revoca o cessazione di un piano di ristrutturazione;
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- non è soggettabile a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- ha fornito documentazione utile che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi dell'art.68 co.2 CCI, una relazione da allegare al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente, con l'obiettivo di:

- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) fornire una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;
- d) indicare l'ammontare presunto dei costi della procedura;

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, co.3, C.C.I.A.A., con la presente relazione verrà valutato anche il comportamento dei soggetti finanziatori per comprendere se questi, al momento della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

**

Sommario

A)	Sulle cause del sovraindebitamento	3
B)	Sulle ragioni della sopraggiunta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	5
C)	Sul patrimonio della debitrice	8
D)	Sulla documentazione depositata dalla debitrice	9
E)	Sui costi della procedura.....	11
F)	Sul comportamento dei soggetti finanziatori	11
G)	Sull'accessibilità alla procedura	15
H)	Sulla regolarità della domanda della debitrice.....	16
I)	Sulla fattibilità del piano	17
J)	Sulla alternativa liquidatoria	19
	Conclusioni e attestazione del piano di ristrutturazione del debito.....	21

A) Sulle cause del sovraindebitamento

L'esame del ricorso depositato dalla debitrice e della documentazione allegata, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto con l'istante e l'Advisor, hanno consentito

allo scrivente di circoscrivere le cause e le circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento.

Dalle informazioni assunte si rileva, *in primis*, che la crisi della debitrice può imputarsi a cause derivanti da fattori esterni imprevedibili ed estranei alla sua volontà.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento della ricorrente e la sua evoluzione storica, in modo da fornire all'organo giudicante tutti gli elementi utili ad una più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

Nel ricorso esaminato vi è un'attenta ricostruzione della vicenda che riguarda la sig.ra Masile Nunzia, dalla quale si evince che i problemi economici di quest'ultima sono iniziati nel corso del 2021, ossia dopo la morte del padre, il quale aiutava anche economicamente la famiglia di fatto dei ricorrenti.

Più precisamente, le prime difficoltà della famiglia, a detta della ricorrente, sono iniziate nel lontano 2005, anno in cui a causa di lavori effettuati nello stabile condominiale, l'abitazione della ricorrente [all'epoca abitata dalla stessa, dall'ex marito e dai due figli] subiva gravissime infiltrazioni ed ingenti danni strutturali ed al mobilio.

A causa di tale evento, la ricorrente e la sua famiglia dovettero abbandonare l'immobile dichiarato inagibile dalle autorità intervenute. Successivamente la ditta che si occupava della ristrutturazione del condominio e che aveva arrecato il danno, effettuava anche i lavori di ripristino dello stato dei luoghi ma in maniera molto superficiale, senza rendere il soffitto dell'abitazione realmente impermeabile.

Per tale motivo, la Masile ed il marito dell'epoca erano costretti ad attivare le opportune procedure giudiziarie protese ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, nelle more del giudizio, la ditta convenuta falliva, rendendo l'azione processuale, di fatto, infruttifera.

La Masile, comunque, decideva di ripristinare a proprie spese i luoghi al fine di poter rientrare nella propria abitazione, anche dopo le assicurazioni dell'amministratore del condominio. Pertanto, alle spese anticipate per la procedura giudiziaria, si aggiungevano quelle più ingenti per i lavori di ristrutturazione straordinaria, finanziate con un mutuo concesso dalla CheBanca. Nel 2008 si concludevano i lavori di ristrutturazione e la famiglia riusciva a rientrare nell'abitazione terminata, ma, a detta della ricorrente, nel corso di quello stesso inverno si ripresentavano nuovi fenomeni infiltrativi che interessavano varie stanze dell'appartamento e che costringevano i ricorrenti a non poterle utilizzare.

Per tale motivo, la ricorrente iniziava una nuova causa per il risarcimento di tali danni, i cui costi venivano interamente anticipati dagli stessi.

Nel 2017, approfittando dei lavori di rifacimento dei terrazzi deliberato dall'assemblea condominiale, la ricorrente effettuava nuovi lavori di ristrutturazione, resi necessari dal peggioramento delle condizioni strutturali dell'appartamento. Per affrontare tutte queste spese, la ricorrente richiedeva ed otteneva vari finanziamenti.

Nel 2018, inoltre, alla ricorrente Masile Nunzia veniva diagnosticata l'esistenza di un'asma bronchiale con complicanze tali da rendere necessaria la diminuzione delle sue ore lavorative e, conseguentemente, del proprio stipendio, con periodi di cassa integrazione.

Nel 2019, per coprire le rate dei finanziamenti ottenuti, la ricorrente si rivolgeva a parenti ed amici che le fornivano la liquidità necessaria. Come detto, la recente perdita del padre della Masile, che aiutava anche economicamente la famiglia della ricorrente, ha reso insostenibile la condizione di quest'ultima. Condizione ulteriormente aggravata dai recenti pignoramenti che ha subito nel corso degli ultimi mesi.

Inoltre, la Masile, nel corso dell'aprile 2024 ha subito, altresì, una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro e, conseguentemente, del proprio stipendio mensile.

In seguito, nel corso del 2024, le condizioni di salute del compagno della Masile, il sig. P. [REDACTED], si aggravano, fino al suo decesso [REDACTED], rendendo ancora più difficile il tutto, in quanto alcuni dei finanziamenti sottoscritti erano cointestati con lo stesso, il quale contribuiva economicamente, con la sua pensione.

Evidente appare, quindi, che l'attuale condizione non è dipesa dal comportamento della debitrice, la quale, al contrario, ha sempre assunto le proprie obbligazioni con diligenza e con la volontà di adempierle correttamente.

B) Sulle ragioni della sopraggiunta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Il nucleo familiare della ricorrente, come da certificazione anagrafica allegata, è composto da:

- Masile Nunzia, sopra generalizzata;
- D'Amizio [REDACTED]
- D'Amizio [REDACTED]
- De Liso O. [REDACTED]

Considerando che, la figlia [REDACTED] lavora e vive tra Roma e Napoli [la ricorrente ha fornito dichiarazione C.U.2025 della stessa], il figlio [REDACTED] vive e lavora in Spagna [la ricorrente ha fornito la prova di tale circostanza] e la madre è pensionata [la ricorrente ha fornito la copia del cedolino della pensione di quest'ultima], la ricorrente ha dichiarato di supportare per la propria famiglia le seguenti spese mensili:

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Vitto	€. 3.000,00	€. 250,00
Condominio	€. 1.200,00	€. 100,00
Assicurazione e bollo auto	€. 1.920,00	€. 160,00
Utenze	€. 2.760,00	€. 230,00
Spese extra [pulizia casa, abbigliamento, cura della persona, etc.]	€. 1.800,00	€. 150,00
TOTALE	€. 10.680,00	€. 890,00

Contestualmente, gli impegni finanziari assunti dalla debitrice risultano essere (in ordine cronologico) i seguenti:

Rapporto Finanziario	Data di Stipula	Importo Finanziato	Durata mensile	Rata Mensile	Rata Attuale	Debito Residuo
Monte dei Paschi di Sena Carta di credito rateale n. *****515	04/11/2009	€ 2.000,00		€ 170,00		€ 1.821,02
Chebanca Mutuo Ipotecario n. 27009102051	04/10/2017	€ 104.000,00	312	€ 534,00		€ 91.837,49
Bper Banca - Banca di Sassari Prestito Personale n. 556821	03/03/2018	€ 16.000,00	60	€ 316,82		€ 6.877,01
Bibanca - Banca di Sassari SPA Cessione del Quinto n. 70000937	21/03/2018	€ 20.480,31	120	€ 250,00	€ 250,00	€ 9.750,00
Santander Consumer Bank SPA Prestito Personale n. 14751159	14/05/2019	€ 22.510,20	84	€ 376,63		€ 18.648,45
Banco BPM SPA Profamily Prestito Personale n. 1022888	14/10/2019	€ 10.000,00	60	€ 225,50	€ 372,29	€ 9.348,92
Findomestic Banca SPA Carta di Credito Revolving n. 20043335272803	01/03/2022	€ 3.000,00		€ 90,00		€ 3.397,73
Monte dei Paschi di Sena Finanziamento non ipotecario n. 7420733166/80	25/01/2023	€ 7.650,00	108	€ 95,67	€ 95,67	€ 3.767,71
Totale				€ 2.058,62	€ 717,96	€ 145.448,33

Decaduti i termini la situazione debitoria attuale risulta la seguente:

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Privilegiato	Chirografo	Debito Residuo
Monte dei Paschi di Siena Carta di Credito n. *****515 Ingunzione	04/11/2009		€ 1.821,02	€ 1.821,02
CheBanca SPA - Mediobanca Premier SPA Mutuo Ipotecario n. 27009102051 Pignoramento Immobiliare	04/10/2017	€ 91.837,49		€ 91.837,49
Biper Banca - Banca di Sassari SPA Prestito Personale n. 595055	03/03/2018		€ 6.877,01	€ 6.877,01
Bibanca - Banca di Sassari SPA Cessione del Quinto 70000937	21/03/2018		€ 9.750,00	€ 9.750,00

Santander Consumer Bank SPA Prestito Personale n. 14751159	14/05/2019	€ 18.648,45	€ 18.648,45
BPM SPA Profamily Prestito Personale n. 1022888 Pignoramento	14/10/2019	€ 9.767,72	€ 9.767,72
Kruk Investimenti Srl ex Findomestic Banca SPA D.I. n. RG 25371/2024		€ 3.397,73	€ 3.397,73
Monte dei Paschi di Siena Prestito Personale per Scoperto Conto Corrente Ingunzione	25/01/2023	€ 3.767,71	€ 3.767,71
Condominio Spese Condominiali Messa in Mora		€ 32.565,71	€ 32.565,71
Napoli Obiettivo Valore - Municipia Tari 2022		€ 696,00	€ 696,00
Napoli Obiettivo Valore - Municipia Verbali CdS		€ 1.461,40	€ 1.461,40
Agenzia delle Entrate Registrazione Sentenza		€ 208,75	€ 208,75
Comune di Napoli Tari 2024		€ 476,00	€ 476,00
Comune di Napoli Tari 2023		€ 1.117,00	€ 1.117,00
Regione Campania Bollo Auto		€ 849,43	€ 849,43
ADER Napoli		€ 3.327,56	€ 5.136,63
Totale		€ 98.303,48	€ 191.705,61

Negli ultimi tre anni, inoltre, i redditi della famiglia sono stati i seguenti

Anno Di Riferimento	Reddito Masile Nunzia	
	Annuo	Mensile ¹
2022 ²	€ 25.986,00	€ 1.998,92
2023 ³	€ 22.241,98	€ 1.710,92
2024 ⁴	€ 22.021,96	€ 1.693,99

Dal confronto di tali importi, quindi, risulta evidente la riduzione dei redditi della ricorrente nel corso degli ultimi anni e, soprattutto, la condizione di crisi e di insolvenza, nonché la conseguente impossibilità oggettiva dei ricorrenti di far fronte agli impegni finanziari assunti e di provvedere, contestualmente, ai fabbisogni della propria famiglia.

A tal fine, si ricorda che l'art.2, comma 1, C.C.I.I. definisce la crisi come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa*

¹ Importo annuale diviso 13 mensilità.

² Importo ricavato dalle dichiarazioni 730 prodotte dalla ricorrente, sottraendo alla voce “Reddito imponibile” [n.71], le voci “Addizionale regionale all'irpef risultante dalla certificazione” [n.73], “Addizionale comunale all'irpef risultante dalla certificazione e/o versata” [n.76] e “Acconto addizionale comunale all'irpef 2022 risultante dalla certificazione” [n.79].

³ Importo ricavato dalla Certificazione Unica 2023 emessa dal datore di lavoro, al netto delle ritenute Irpef, al quale vanno aggiunto gli importi versati dall'INPS a titolo di indennità per €.505,00.

⁴ Importo ricavato dalla Certificazione Unica 2024 emessa dal datore di lavoro, al netto delle ritenute Irpef.

prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e l’insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il tutto come da tabella che segue

	ENTRATE	USCITE
IMPEGNI FINANZIARI		24.703,44
SPESE MENSILI MEDIE		10.680,00
REDDITO ANNUO	22.424,00	
TOTALE	22.424,00	34.383,44
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 22.424,00 – € 34.383,44 = € - 11.959,44		

C) Sul patrimonio della debitrice

La ricorrente, Masile Nunzia, è piena proprietaria dell’immobile sito in Napoli (NA) alla Via M. Guadagno n.34, ove vive l’intera famiglia di fatto, identificato al N.C.E.U. del comune di Napoli [REDACTED], categoria A/2, classe 7, superficie catastale 126 mq, rendita catastale 1.100,05, giusta compravendita del 13.12.1990, per notar Paola Landolfi.

Per poter stabilire il valore di tale immobile, la ricorrente ha fornito la copia di una perizia relativa ad altro appartamento presente nel medesimo stabile condominiale predisposta nel corso di apposita procedura esecutiva, all’interno della quale è stato indicato un prezzo base d’asta di €212.905,00. Di conseguenza, l’importo della offerta minima per l’asta è stato di €159.678,75.

Masile Nunzia è proprietaria, altresì, del veicolo Fiat Panda, targato [REDACTED] acquistato dalla ricorrente nel 2018 per €7.900,00, valore commerciale attuale presumibile €5.000,00.

Attualmente, quindi, lo squilibrio patrimoniale può essere sintetizzato nella seguente tabella:

Patrimonio Masile Nunzia

ATTIVO		PASSIVO	
Veicoli	5.000,00	Carta Monte dei Paschi	1.821,02
Immobile	159.678,75	Mutuo CheBanca	91.837,49
Reddito annuo al netto delle spese	11.744,00	Prestito Biper	6.877,01
		CQS Bibanca	9.750,00
		Prestito Santander	18.648,45
		Pignoramento BPM	9.767,72
		D.I. Kruk	3.397,73
		Scoperto Monte dei Paschi	3.767,71

Messa in mora condominio	32.565,71
Tari Municipia	696,00
Verbali cds Municipia	1.461,40
Registraz. Sentenza Ade	208,75
Tari comune di Napoli	1.584,00
Bollo regione Campania	849,43
ADER Napoli	8.464,19
TOTALE (€)	176.422,75
	191.705,61

Alla luce di quanto detto, palese appare la condizione di sovraindebitamento in cui la ricorrente si trova attualmente.

D) Sulla documentazione depositata dalla debitrice

A sostegno della propria proposta, la ricorrente ha depositato:

1. Documenti di identità;
2. Certificato contestuale residenza e stato di famiglia;
3. Anagrafe cassetto fiscale;
4. Estratto previdenziale INPS;
5. Centrale Rischi Banca d'Italia;
6. Crif e Ctc;
7. 730 2022-2023-2024;
8. C.U. 2022-2023-2024;
9. Buste paga;
10. Visura PRA;
11. Visura catastale;
12. Inesistenza terreni;
13. Estratto ADER Napoli;
14. ACI bollo auto;
15. Obiettivo Valore/Municipia;
16. AdE Reistrazione Sentenza;
17. Comune di Napoli – Tari;
18. Contratti ed atti dei creditori;

All'esito del conferimento dell'incarico, lo scrivente Gestore, al fine di verificare l'attendibilità della documentazione fornita ha inviato il 5 febbraio 2024 apposita comunicazione a mezzo PEC ex art. 68, co. 4, C.C.I.I. a: Agenzia delle Entrate – Riscossione; Agenzia delle Entrate,

Direzione Provinciale di Napoli 1 e di Napoli 2; Comune di Napoli; Sogert; INPS; Napoli Obiettivo Valore; Regione Campania.

Con PEC del 13 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comunicato che *“riguardo al contribuente Masile Nunzia si rileva che il debito avverso lo stesso risulta essere di euro 8.281,77 limitatamente all'ambito di Napoli.”*

Con PEC del 20 febbraio 2024, il Comune di Napoli comunicava il proprio credito vantato nei confronti di Masile Nunzia a titolo di TARI arretrate.

Con PEC del 4 aprile 2024, la Regione Campania comunicava il proprio credito nei confronti di Masile Nunzia a titolo di tasse automobilistiche non pagate.

Nulla rispondevano o precisavano, poi, gli altri enti.

Il 5 febbraio 2024, lo scrivente ha, inoltre, provveduto a richiedere agli istituti privati la precisazione dei loro crediti.

Con PEC del 7 febbraio 2024, l'istituto Findomestic S.p.A. comunicava di aver ceduto il credito relativo al finanziamento n.20220753161603, sottoscritto dalla Masile, alla società Kruk Investimenti s.r.l..

Con PEC del 22 febbraio 2024, l'istituto Santander Consumer Bank S.p.A. precisava che il credito derivante dal finanziamento n. 14751159, sottoscritto dalla Masile, ammontava ad €18.648,45.

Con PEC del 19 febbraio 2024, l'istituto Banco BPM S.p.A., per il tramite del suo procuratore, Avv. Roberto Rainone, trasmetteva la copia del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei sigg.ri Masile e Polverini ed ha quantificato il credito in €8.663,42, oltre oneri di legge. Ad oggi da Precetto e Pignoramento l'importo residuo ammonta ad €9.767,72;

Con PEC del 7 febbraio 2024, l'istituto Mediobanca Premier S.p.A., creditore ipotecario, quantificava il proprio credito nei confronti di Masile Nunzia in €. 88.491,32. Ad oggi da Pignoramento Immobiliare l'importo residuo è 91.837,49

Con una prima PEC del 23 aprile 2024, l'istituto MPS precisava il proprio credito nei confronti della sig.ra Masile Nunzia derivante da uno scoperto di conto corrente e da rate insolute relative al finanziamento n.742073166/80. In allegato ad altre due PEC inviate in pari data, il medesimo istituto inoltrava le copie degli estratti di conto corrente degli ultimi 4 anni della ricorrente;

Con PEC del 12 giugno 2024, l'amm.re p.t. dell'ente condominiale precisava il credito vantato nei confronti di Masile Nunzia.

Dall'esito degli accessi e delle precisazioni dei creditori, in ogni caso, il sottoscritto gestore può certificare la documentazione depositata dai consumatori a corredo della propria proposta è

completa ed attendibile, risultando corrispondente agli importi suindicati.

E) Sui costi della procedura

I costi presunti della procedura possono sintetizzarsi in:

1. euro 8.000,00, oltre I.V.A., a titolo di compenso per l'Advisor, concordato tra le parti, da versarsi al 75% (€6.000,00) in prededuzione ex art.6 C.C.I.I. a condizione dell'omologa del piano;
2. euro 10.000,00, comprensivo di I.V.A., a titolo di compenso per l'OCC, giusto preventivo allegato, da versarsi al 30,00% (€3.600,00) su apposito conto corrente intestato alla procedura che verrà aperto in caso di omologa, anche per consentire il pagamento delle spese di gestione del medesimo, e al 70% (€8.400,00) a seguito di liquidazione del G.D..

F) Sul comportamento dei soggetti finanziatori

L'art. art. 68, co. 3, C.C.I.I. prevede un ulteriore adempimento da parte del Gestore, il quale nella propria relazione deve indicare *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del finanziato, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.R. n.159/2013”*.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”*

Ciò premesso, preme allo scrivente evidenziare il comportamento assunto dai singoli creditori in occasione della concessione dei rispettivi finanziamenti.

Sul punto, si ribadisce che gli elementi da considerare, in ossequio al richiamato articolo, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di

vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Ciò posto, esaminando la posizione del primo finanziamento oggetto del presente piano in ordine temporale, ovvero il mutuo ipotecario, va considerato che l'importo previsto per la pensione sociale relativo all'anno 2017 (fonti INPS), periodo di accensione dei finanziamenti della sovraindebitata, era pari ad € 485,40 e che il nucleo familiare della stessa contava di 4 componenti [pertanto, per calcolare l'importo necessario per assicurare alla famiglia un dignitoso tenore di vita bisognava moltiplicare l'importo di €.485,40 per il coefficiente 2,47].

Mutuo ipotecario CheBanca! per Masile Nunzia	
(A) Assegno sociale anno 2017	€ 485,40
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,47
(C) Reddito mensile netto ricorrente	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.198,93
(E) Rata massima mensile del finanziamento (C-D)	€ 1.065,15
(F) Rata mensile del mutuo	€ 534,00
Differenza per merito creditizio (E-F)	€ 531,15

Evidente appare, quindi, che il soggetto finanziatore, al momento della concessione del mutuo, ha valutato correttamente i criteri dettati per il merito creditizio. Così come la ricorrente ha assunto tale debito con la consapevolezza di potersi far fronte, anche considerando che, all'epoca, il compagno [redacted] era ancora in vita e percepiva regolarmente la pensione.

Prestito personale del 7.03.2018 Banca di Sassari per Masile Nunzia e [redacted]	
(A) Assegno sociale anno 2018	€ 490,75
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,47
(C) Reddito mensile netto disponibile famiglia	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.212,15
(E) Rata precedente finanziamento (mutuo)	€ 534,00
(F) Rata massima mensile del finanziamento (C-D-E)	€ 1.054,60
(G) Rata mensile del finanziamento	€ 318,32
Differenza per merito creditizio (F-G)	€ 736,28

Evidente appare, quindi, che l'istituto di credito, al momento della concessione del finanziamento, ha valutato correttamente i criteri dettati per il merito creditizio. Così come la ricorrente ed il compagno hanno assunto tale debito con la

⁵ Importo calcolato applicando gli importi indicati all'interno dell'estratto conto previdenziale I.N.P.S. prodotto dalla ricorrente.

⁶ Importo calcolato considerando il reddito della ricorrente e la indennità da pensionamento incassata dal compagno convivente dell'epoca, attesa la cointestazione del rapporto finanziario.

consapevolezza di potervi far fronte.

CQS n. 70000937 del 28.03.2018 Banca di Sassari per Masile Nunzia

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 490,75
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,47
(C) Reddito mensile netto disponibile Masile Nunzia	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.212,15
(E) Rate precedenti finanziamenti	€ 852,32
(F) Rata massima mensile del finanziamento (C-D-E)	- € 213,93
(G) Rata mensile del finanziamento	€ 250,00
Differenza per merito creditizio (F-G)	- € 463,93

Evidente appare, quindi, che l'istituto di credito, al momento della concessione del finanziamento, non ha valutato correttamente i criteri dettati per il merito creditizio. Di converso, si ricorda, in tale periodo la ricorrente poteva fare affidamento anche sulla pensione del compagno dell'epoca per far fronte alle esigenze familiari mensili e, pertanto, ha assunto tale debito con la consapevolezza di potervi far fronte. Circostanza confermata dall'aver vincolato il pagamento dei ratei alla cessione della quota del proprio stipendio.

Finanziamento n. 14751159 Santander del 14.05.2019 per Masile Nunzia

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 496,16
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,47
(D) Reddito mensile netto disponibile famiglia	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.225,51
(F) Ratei precedenti finanziamenti	€ 1.102,32
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 366,75
(H) Rata mensile del finanziamento	€ 376,73
Differenza per merito creditizio (G-H)	- € 743,48

Evidente appare, quindi, che l'istituto di credito, al momento della concessione del finanziamento, non ha valutato correttamente i criteri dettati per il merito creditizio. Di converso, si ricorda, in tale periodo la ricorrente poteva fare affidamento anche sulla pensione del compagno dell'epoca per far fronte alle esigenze familiari mensili.

Finanziamento n. 1022888 ProFamily [oggi BPM] del 14.10.2019 per Masile Nunzia e

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 496,16
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,47
(C) Reddito mensile netto disponibile famiglia	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.225,51
(E) Rate precedenti finanziamenti	€ 1.479,05

⁷ Importo calcolato applicando gli importi indicati all'interno dell'estratto conto previdenziale I.N.P.S. prodotto dalla ricorrente.

⁸ Importo calcolato applicando gli importi indicati all'interno dell'estratto conto previdenziale I.N.P.S. prodotto dalla ricorrente.

⁹ Importo calcolato applicando gli importi indicati all'interno dell'estratto conto previdenziale I.N.P.S. prodotto dalla ricorrente e risultanti dal rendiconto pensionistico I.N.P.S. relativo al compagno dell'epoca.

(F) Rata massima mensile del finanziamento (C-D-E)	€.77,70
(G) Rata mensile del finanziamento	€.225,50
Differenza per merito creditizio (F-G)	- €.147,80

Evidente appare, quindi, che l'istituto di credito, al momento della concessione del finanziamento, non ha in alcun modo valutato i criteri dettati per il merito creditizio in quanto la posizione della debitrice era aggravata da molteplici oneri e pesi.

Di converso, si ricorda, in tale periodo la ricorrente poteva fare affidamento anche sulla pensione del compagno dell'epoca per far fronte alle esigenze familiari mensili.

In definitiva, può evidenziarsi che la percentuale del reddito mensile familiare destinata al rimborso delle rate di prestito ha raggiunto una aliquota pari a circa il 56,00% nel 2019, circostanza che, indirettamente, ha aggravato irrimediabilmente l'esposizione debitoria, diventando nel corso degli anni una delle concause del sovraindebitamento dei ricorrenti.

Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice e, quindi lo stato di bisogno in cui la stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari che hanno concesso i prestiti dal 2018 in poi.

E' infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria."* E' doveroso, altresì osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento. (ordinanza ABF, Collegio Roma n. 153 del 2013; decisione ABF Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

Tutto ciò posto, lo scrivente gestore la Banca di Sassari, la Findomestic Banca e, infine, la ProFamily hanno concesso crediti in presenza di un già elevato livello di indebitamento e, quindi, in assenza dei requisiti.

Le cause che hanno condotto la ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale sono quindi da individuarsi nell'indebitamento progressivo.

In particolare, la ricorrente nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui al succitato articolo, otteneva finanziamenti attraverso i quali cercava di estinguere diverse esposizioni debitorie verso terzi, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata “sostenibile”.

Il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

Nella fattispecie in esame, gli istituti che hanno erogato i finanziamenti non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto con attenzione calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

La documentazione sopra richiamata consente, pertanto di poter escludere che la ricorrente abbia usato i prestiti per futili motivi; non vi è dubbio che quella minima parte che questi tratteneva per sé (in quanto la restante era destinata all'estinzione dei precedenti prestiti) veniva utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze della propria famiglia.

Tutto ciò posto, il sottoscritto conclude che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito siano stati contratti nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico e che gli istituti di credito hanno concesso credito in presenza di un già elevato livello di indebitamento e, quindi, in assenza dei requisiti.

Dall'analisi della documentazione è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di “atti in frode” deve intendersi riferita ad atti connotati da una valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

G) Sull'accessibilità alla procedura

In merito alle condizioni previste dal primo comma dell'art.69 C.C.I.A.A., lo scrivente Gestore evidenzia che, secondo quanto affermato dalla debitrice ed alla luce della documentazione fornita, la proponente non è stata mai esdebitata.

La medesima, inoltre, non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Come detto, difatti, la condizione attuale è dipesa da circostanze esterne e pregresse rispetto alla sottoscrizione dei finanziamenti oggetto del presente piano.

La stessa, inoltre, non ha mai contratto i finanziamenti *de quibus* senza la consapevolezza di

poter farvi fronte o con la volontà di frodare gli istituti di credito, circostanza comprovata dal rispetto da parte degli istituti creditori dei parametri dettati per la valutazione del merito creditizio.

Sul punto, si sottolinea come, la **colpa grave** del debitore consisterebbe – essenzialmente - nell’aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. “civile” possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Sono impeditive all’accesso allo strumento le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque contrassegnate da malafede.

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le proprie obbligazioni, si è provveduto a verificare se il ricorso all’indebitamento sia stato effettuato con razionalità o meno, nei limiti delle capacità reddituali. **Orbene, la debitrice, per far fronte ai propri impegni finanziari, ha condotto e conduce un tenore di vita parametrato agli indici ISTAT calcolati per le famiglie, così come indicato nelle tavole ISTAT scaricabili al link <https://www.istat.it/it/archivio/271611#:~:text=La%20spesa%20media%20mensile%20per,da%20625%20euro%20nel%202020>**.

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti in frode dei creditori, né che vi siano stati atti impugnati dai creditori o da terzi, revocatorie ed atti simulatori in danno di questi.

La ricorrente ha prodotto alla scrivente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiara, assumendosene la responsabilità penale, di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio nell’ultimo quinquennio. Ad ogni buon conto, dalle indagini effettuate e, in particolare, dall’ispezione ipotecaria ventennale nominativa non emergono atti di disposizioni patrimoniali, in frode ai creditori; né negli estratti conto prodotti risultano operazioni sospette. Piuttosto emerge un utilizzo del conto bancario per spese correnti.

H) Sulla regolarità della domanda della debitrice

Dall’esame della proposta formulata e della documentazione prodotta, si attesta che la medesima è stata correttamente articolata secondo quanto indicato dall’art. 67, co. 2, C.C.I.I..

Essa risulta corredata, difatti, da:

- g.1) l’elenco di tutti i creditori, suddivisi per classe.
- g.2) l’indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio. La debitrice,

in particolare, ha prodotto visura nominativa al PRA dalla quale risulta il veicolo indicato nel piano;

g.3) autocertificazione con la quale ha indicato di non aver compiuto atti eccedenti ordinaria amministrazione nel corso degli ultimi 5 anni e visure attestanti tale circostanza;

g.4) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;

g.5) l'indicazione delle entrate e l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

I) Sulla fattibilità del piano

La proposta di piano avanzata dalla ricorrente prevede ai sensi dell'art. 67 comma 5 CCII il saldo delle rate scadute del mutuo in unica soluzione anticipata [somma ricavata dall'accantonamento effettuato dal pignoramento in essere], ed il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, previa autorizzazione al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. In tal modo la ricorrente verserà in favore del creditore ipotecario la somma complessiva di €91.837,49, così come quantificata dal creditore nell'atto di precetto, oltre interessi maturandi come da piano di ammortamento originario.

La ricorrente, inoltre, propone il pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari, mentre propone un pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti complessivamente nella percentuale del 30,90%.

Il tutto, per un importo complessivo di €53.400,00 che la ricorrente verserà secondo le seguenti modalità: €29.000,00, quale somma ricavata dall'incasso dell'anticipo del T.F.R., verranno versati entro e non oltre 6 mesi dall'omologa del piano [attendendo i tempi di versamento del datore di lavoro]; €14.400,00 verranno versati in 72 rate mensili di €200,00 ciascuna senza soluzione di continuità dall'omologa; €10.000,00 verranno versati dalla ricorrente entro il 6° anno dall'omologa al momento del versamento del datore di lavoro del T.F.R. residuo, atteso il raggiungimento dell'età pensionabile da parte della ricorrente.

Ebbene, considerato che:

1. la ricorrente, oggi, percepisce uno stipendio mensile di circa €1.650,00;
2. la ricorrente, per soddisfare le esigenze familiari, necessita di una somma mensile complessiva di €890,00;
3. il piano così come proposto prevede uscite per i prossimi 48 mesi di €734,00 [di cui €534,00 per la rata del mutuo ed €200,00 per la rata proposta].

Tutto ciò considerato, lo scrivente gestore può attestare che il piano proposto è sostenibile atteso che la differenza tra lo stipendio mensile percepito e l'importo necessario per sopperire alle esigenze familiari consente il versamento della rata proposta; lo stesso, inoltre, è connotato da stabilità, essendo la Masile dipendente a tempo indeterminato.

Il piano proposto prevede dunque il pagamento in toto delle rate scadute e decadute dal beneficio del termine del mutuo per un importo di € 7.476,00 in aggiunta alle eventuali spese sostenute dal creditore ipotecario, in unica soluzione a seguito dello svincolo delle somme accantonate nelle more del pignoramento mobiliare, il pagamento di una maxi-rata di € 29.000,00; il pagamento di n.72 rate mensili e senza soluzione di continuità di € 200,00 ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 6 anni; il versamento, alla scadenza dei sei anni, di un'ultima rata da € 10.000,00.

Il piano tiene conto del soddisfo di ogni credito, in base ai privilegi vantati e prevede, altresì, il pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., quantificati in € 16.000,00, di cui € 10.000,00 quale compenso concordato per l'O.C.C., comprensivo di I.V.A., ed € 6.000,00 (comprensivo di oneri come per legge) quale compenso concordato per l'Advisor. Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), il credito relativo al compenso per l'Advisor sarà soddisfatto in prededuzione al 75,00%, mentre il credito relativo al compenso per l'OCC sarà soddisfatto con un acconto del 30,00% in prededuzione e il restante 70,00% accantonato annualmente in proporzione alla durata del piano, per poi essere liquidato alla fine della procedura ai sensi dell'art.71 C.C.I.I..

Per facilitazione di consultazione, si riporta la seguente tabella, dalla quale viene escluso il creditore ipotecario ai sensi e per gli effetti dell'art.67, comma 5, CCII

	Tot. cred. (€)	% sodd.	Sodd. (€)	Residuo (€)	Pred. (€)	Priv. (€)	Chir. (€)
SOMME DISPONIBILI							
Costi procedura		100%					
Compenso OCC	10.000,00	100%	10.000,00	0,00	10.000,00		
Compenso Advisor	8.000,00	100%	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	
Tot. costi procedura	18.000,00	100%	18.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	
Creditori privilegiati mob.		100%					
A.d.E.R.	3.327,56	100%	3.327,56	0,00		3.327,56	
Regione Campania	849,43	100%	849,43	0,00		849,43	
Comune di Napoli	1.593,00	100%	1.593,00	0,00		1.593,00	
Napoli Obiettivo Valore	696,00	100%	696,00	0,00		696,00	
Tot. cred. privilegiati mob.	6.465,99	100%	6.465,99	0,00		6.465,99	
Creditori chirografari		30,90%					
A.d.E.R.	5.136,63	30,90%	1.587,10	3.549,53			1.587,10
BiBanca	9.750,00	30,90%	3.012,10	6.737,90			3.012,10
MPS	5.588,73	30,90%	1.726,50	3.862,23			1.726,50
Santander	18.648,45	30,90%	5.762,20	12.886,25			5.762,20
Banco BPM	9.767,72	30,90%	3.017,50	6.750,22			3.017,50
Kruk Investimenti	3.397,73	30,90%	1.048,80	2.348,93			1.048,80

Bper Banca/Banca di Sassari	6.877,01	30,90%	2.124,61	4.752,40		2.124,61
Comune di Sperlonga	636,34	30,90%	196,40	439,94		196,40
Condominio	32.565,71	30,90%	10.062,80	22.502,91		10.062,80
Napoli obiettivo valore	1.074,84	30,90%	331,70	743,14		331,70
Agenzia delle Entrate	208,75	30,90%	64,30	144,45		64,30
Tot. creditori chirografari	93.651,91	30,90%	28.934,01	64.717,90		28.934,01
Totali	118.117,90		53.400,00	64.717,90	16.000,00	8.465,99
						28.934,01

Il tutto, secondo le modalità e le tempistiche suindicate, come riportato nel piano di ammortamento predisposto dalla ricorrente e sviluppato tenendo con dei gradi di privilegio dei rispettivi creditori.

J) Sulla alternativa liquidatoria

L'art. 67, co 4, C.C.I.I. recita: *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”*.

Orbene, si evidenzia che la ricorrente Masile Nunzia, unica proprietaria dell'immobile ove la famiglia vive, offre con il presente piano il versamento della somma complessiva di €.53.400,00 nonché la soddisfazione integrale del creditore ipotecario mediante il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data di omologa ed il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca [per complessivi ulteriori €.124.912,00 (di cui €.7.476,00 a titolo di capitale, interessi e spese legali maturate, ed €.117.436 per le successive 220 rate da €.533,80 ciascuna).

Complessivamente, quindi, la ricorrente verserà la somma di €.178.312,00.

Il piano proposto dalla debitrice contiene la falcidia dei contratti di cessione di quote dello stipendio ma tale richiesta non rappresenta ostacolo alla omologazione del presente piano in quanto l'art. 67, comma 3, del C.C.I.I., statuisce espressamente che “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”. All'uopo, va considerato che l'unico limite in caso di falcidia di debiti derivanti da cessioni di quote di stipendio è indicato nel successivo comma 4, con il quale viene espressamente indicato che al creditore cessionario sia “assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Ebbene, lo scrivente gestore provvederà ad indicare le circostanze che denotano la convenienza del piano de quo, la cui omologazione assicurerebbe ai creditori cessionari una alternativa di gran lunga migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare nuovamente lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della proponente, atteso che l'attivo patrimoniale risulta del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria suindicata e che l'eventuale proseguimento dei contratti e la sottrazione delle quote degli stipendi dei proponenti dalla loro disponibilità, aggraverebbe ulteriormente la condizione di questi ultimi.

In caso di liquidazione del patrimonio della ricorrente, inoltre, i creditori potrebbero ricavare le seguenti somme

Vendita immobile	€.159.678,00 ¹⁰
Vendita veicolo	€.5.000,00
Accantonamento quote stipendiali	€.29.700,00 ¹¹

Complessivamente, quindi, i ricavi della procedura concorsuale della liquidazione controllata nei confronti della ricorrente, nella visione più ottimistica, sarebbero pari ad €.194.378,00. A questi, inoltre, andrebbero sottratti i costi della procedura in prededuzione per i professionisti che dovrebbero intervenire (gestore, liquidatore, esperto estimatore, delegato alla vendita) e per le spese necessarie per le attività (trascrizioni) che possono essere stimati complessivamente in circa €.25.000,00. I creditori, pertanto, potrebbero ripartirsi la somma complessiva di €.169.378,00, inferiore rispetto a quella offerta dalla ricorrente con il presente piano [considerando il versamento delle rate a scadere].

Va, inoltre, precisato che, in caso di vendita dei beni facenti parte il patrimonio della ricorrente al secondo tentativo, vi sarebbe una riduzione di un ulteriore 25% [pari a complessivi €.41,169,50] ed un aumento di costi tale da rendere, senza dubbio, il piano oggi proposto dalla ricorrente ancor più conveniente.

Ciò posto, lo scrivente gestore può ritenere, in ottica concorsuale, che il presente piano appare conveniente in quanto, da un lato garantirebbe la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e la soddisfazione contemporanea di tutti i creditori chirografari e, dall'altro, garantirebbe alla famiglia la possibilità di far fronte alle spese necessarie per il proprio sostentamento.

Infine, va evidenziato che lo stipendio della Masile risulta già gravato da un pignoramento, al quale ve ne sono di accodati già altri due e che, pertanto, per la soddisfazione integrale di tutti

¹⁰ Valore corrispondente all'offerta minima in prima asta, così come quantificato per altro immobile presente nel medesimo stabile condominiale da perito incaricato dal Tribunale di Napoli nel corso di altra procedura esecutiva.

¹¹ Importo corrispondente al 50% dello stipendio (limite massimo di pignorabilità ex art.545 c.p.c.) moltiplicato per 36 rate (considerando il limite triennale della liquidazione dello stipendio)

i creditori chirografari ci vorrebbero comunque oltre 20 anni.

L'eventuale omologazione del Piano, come detto, consentirebbe, seppure in percentuale ridotta, un contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari, nel rispetto della par condicio creditorum e la possibilità per la famiglia della proponente di tornare a condurre una vita serena.

Conclusioni e attestazione del piano di ristrutturazione del debito

Il sottoscritto Avv. Cristiano La Marca, in qualità di Professionista facente funzioni di O.C.C., nel riportarsi al contenuto della presente relazione, esaminati i documenti messi a disposizione dalla ricorrente e quelli acquisiti direttamente, esprime giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione.

Il sottoscritto, Avv. Cristiano La Marca, inoltre

VERIFICATA

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dalla debitrice sovraindebitata, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dal CCI;
- la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente di Masile Nunzia, che consente la sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori.
- l'assenza di atti compiuti con colpa grave ed in frode ai creditori;

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi attendibile ed anche ragionevolmente attuabile.

Pertanto, il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale.

Si allega alla presente relazione:

1. Nomina Gestore della Crisi O.C.C.;
2. Accettazione incarico Gestore;
3. Comunicazioni ex art. 68, co. 4 C.C.I.I.;
4. Cartella compressa contenente ricevute PEC comunicazione ex art.68, co.4, C.C.I.I.;
5. Precisazioni creditori istituzionali;
6. Cartella compressa contenente ricevute PEC di richiesta precisazione del credito inviata

ai creditori;

7. Cartella compressa contenente riscontri dei creditori;
8. Cartella compressa contenente contratti dei finanziamenti esaminati;
9. Visura immobile Masile Nunzia;
10. Cartella compressa contenente visure PRA;
11. Cartella compressa contenente accessi alle banche dati.

Con osservanza.

Giugliano in Campania (NA), 07.05.2025

Il Professionista f. f. di O.C.C.

Avv. Cristiano La Marca

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'O.C.C.

“Presidium debitores” [ex “I Diritti del Debitore”]

Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano

Il Sottoscritto Dott. Roberto Eduardo, [REDACTED] nella qualità di Referente dell'Organismo OCC I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano iscritto al n. 280 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

DICHIARA

Che L'Organismo di Composizione della Crisi denominato “Presidium debitores” [ex “I Diritti del Debitore”] Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano, non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Napoli (NA), 07/05/2025

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

“Presidium debitores” [ex “I Diritti del Debitore”]

Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano

Il Referente

Dott. Roberto Eduardo

PROPOSTA

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DEL CONSUMATORE

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Masile Nunzia

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Situazione familiare – Redditi personali e della famiglia – Stato di Insolvenza
- 4- Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;
- 5- Atti eccedenti ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività – Elenco dei Creditori;
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano ristrutturazione del Debito
- 8- Fattibilità del piano di ristrutturazione del debito – probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

La sig. Masile Nunzia, nata a Napoli (NA) il 30-07-1963 CF: MSLNN63L70F839U residente a Napoli (NA) in via [REDACTED] (all.2), trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 83 del 17-06-2022 ed alla luce delle opportunità da esso concesso, intende presentare la

domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistita e coadiuvata dal **dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGNFNC71R25F839T, Presidente della "Globo Utenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori** con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC globoutenti@legalmail.it, nella qualità di ADVISOR, ove la proponente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per la quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore."*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*;
- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Ebbene, la sig.ra Masile Nunzia è dipendente della Tim SPA e riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quali persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in stato di insolvenza.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

La proponente:

- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità del presente proposta è dimostrare che:

La proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (la proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. SITUAZIONE FAMILIARE-REDDITI PERSONALI E DELLA FAMIGLIA-STATO DI INSOLVENZA

3.1 situazione familiare:

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

La sig.ra Masile Nunzia ha contratto matrimonio in data 16-12-1989, con il Sig. [REDACTED] in regime di separazione dei beni, dal matrimonio sono nati [REDACTED]

I signori Masile Nunzia e [REDACTED] con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 24674/2012 in data 20/12/2012 hanno ottenuto la separazione consensuale, successivamente la sig.ra Masile Nunzia ha avuto una relazione con il sig. [REDACTED] deceduto [REDACTED]

Il nucleo familiare attualmente è così composto: (cfr. all. n. 2):

- Masile Nunzia (proponente);

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

3.2 redditi personali e dei componenti dello stato di famiglia

La sig.ra Masile Nunzia è dipendente di Tim SPA con contratto a tempo indeterminato e percepisce stipendio di circa € [REDACTED] per 14 mensilità

Le entrate annue nette della proponente negli anni precedenti, dedotte dai CU, vengono riportate nella sottoscritta tabella:

Anno di riferimento	Reddito Netto Annuo	Reddito Netto Mensile /13
730 2022	[REDACTED]	[REDACTED]
731 2023	[REDACTED]	[REDACTED]
732 2024	[REDACTED]	[REDACTED]

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince, oggi il proponente può godere di un'entrata mensile di circa € [REDACTED]

3.3 Stato di insolvenza

Come emerge dall'elenco allegato, il nucleo familiare della sig.ra Masile Nunzia sostiene le seguenti spese:

Spese	Importo Mensile	Importo Annuo
Luce (intestata alla figlia)	€ 75,00	€ 900,00
Gas	€ 65,00	€ 780,00
Acqua	€ 60,00	€ 720,00
Utenze telefoniche (fisse e mobili)	€ 30,00	€ 360,00
Condominio	€ 100,00	€ 1.200,00
Assicurazione e Bollo Auto x 1	€ 160,00	€ 1.920,00
Vitto/Alimenti	€ 250,00	€ 3.000,00
Cura della persona e della casa	€ 150,00	€ 1.800,00
Totale	€ 890,00	€ 10.680,00

Si precisa che i figli della sig.ra Masile Nunzia, lavorano e pertanto sono autosufficienti per le spese personali. La madre, la sig.ra [REDACTED] percepisce pensione provvede dunque alle proprie spese personali. La sig.ra Masile si occupa del mantenimento della casa e delle proprie spese personali.

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare non è inferiore ad **€ 890,00**

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare nella misura di € 890,00 appare congruo, comprensivo anche di un quantum per eventuali sopraggiunte spese:

- rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia composta da 1 persona (anche se sono 4 componenti) è di € 1.796,33;
- rispetto a quanto previsto dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, che in tema di limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni, ha elevato lo stesso da € 750,00 a 1.000,00 euro;
- tenuto conto che, nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.
- rispetto all'art. 283 comma 2 ccii determinazione reddito mantenimento familiare – la spesa media è di € 808,02.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito indicate in ordine cronologico:

1. Monte dei Paschi di Siena - Carta di credito rateale n. *****515, sottoscritta in data 04-11-2009, con limite di utilizzo € 2.000,00. Rata mensile € 170,00. L'importo dovuto è di € 1.821,02, come da ingiunzione di MPS del 13-12-2023;
2. CheBanca SPA (Mediobanca Premier SPA) - Mutuo Ipotecario n. 27009102051 sottoscritto in data 04-10-2017, per un importo di € 104.000,00, rimborsabile in 312 rate mensili di € 534,00. Il debito residuo al 30-06-2024 è di € 88.491,32; A Seguito di Atto di Precetto, notificato in data 29-12-2024, si intimava il pagamento della cifra di € 91.837,49 oltre interessi di mora e spese. Il 28-02-2025 è stato notificato Atto di

Pignoramento; Contratto di mutuo sottoscritto per estinguere precedente mutuo con Monte dei Paschi di Siena sottoscritto in data 26-03-2007;

3. Bper Banca (Banca di Sassari SPA) – Prestito Personale n. 556821 cointestato con il sig. Polverini Cesiro deceduto il 15-11-2024, sottoscritto in data 03-03-2018, per un importo di € 16.000,00 rimborsabile in 60 rate mensili di € 316,82. Il debito residuo al 30-06-2024 è di € 6.877,01;
4. Bibanca (Banca di Sassari SPA) – Cessione del Quinto dello Stipendio n. 70000937 sottoscritta il 21-03-2018, per un importo di € 20.480,31 da rimborsare in 120 rate mensili da € 250,00. Il debito residuo al 31-03-2025 è di € 9.750,00;
5. Santander Consumer Bank SPA – Prestito Personale n. 14751159 cointestato con la sig.ra De Liso Maria sottoscritto in data 14-05-2019, per un importo di € 22.510,20 rimborsabile in 84 rate da € 376,63. In data 11-06-2023 la cointestataria, la sig.ra De Liso Maria, è deceduta, lasciando così l'intero importo residuo da pagare alla sig.ra Masile Nunzia. Il debito residuo al 30-06-2024 è di € 18.648,45;
6. Banco BPM SPA Profamily – Prestito Personale n. 1022888 cointestato con il fu Polverini Cesiro, sottoscritto in data 14-10-2019, deceduto 15-11-2024, per un importo di € 10.000,00 da rimborsare in 60 rate da € 225,50. Il debito residuo è di € 8.663,42. In data 28-04-2022 veniva emesso Decreto Ingiuntivo RG 10197/2022 per importo totale di € 9.348,92. Atto Pignoramento RGE n. 4395/2023, udienza assegnazione 27-05-2025. Debito residuo come da precetto notificato il 31-12-2022 € 9.767,72. Importo accantonato circa € 8.562,67 (accantonamento mensile in busta paga di € 372,29 x 23 rate al 03-2025);
7. Findomestic Banca SPA - Carta di Credito Revolving n. 20043335272803 sottoscritta in data 01-03-2022, linea di credito di € 3.000,00, rata mensile € 90,00. Credito ceduto alla Kruk Investimenti Srl. Che ne ha notificato il Ricorso per Decreto Ingiuntivo RG n. 25371/2024 del 26-07-2024 per importo residuo più spese moratorie di € 3.397,73;
8. Monte dei Paschi di Siena – Finanziamento non ipotecario n. 742073166/80 sottoscritto in data 25-01-2023, per un importo di € 7.650,00 da rimborsare in 108 rate da € 95,67. Il debito residuo è di € 3.767,71.

Rapporto Finanziario	Data di Stipula	Importo Finanziato	Durata mensile	Rata Mensile	Rata Attuale	Debito Residuo
Monte dei Paschi di Siena Carta di credito rateale n. *****515	04/11/2009	€ 2.000,00		€ 170,00		€ 1.821,02
Chebanca Mutuo Ipotecario n. 27009102051	04/10/2017	€ 104.000,00	312	€ 534,00		€ 91.837,49
Bper Banca - Banca di Sassari Prestito Personale n. 556821	03/03/2018	€ 16.000,00	60	€ 316,82		€ 6.877,01
Bibanca - Banca di Sassari SPA Cessione del Quinto n. 70000937	21/03/2018	€ 20.480,31	120	€ 250,00	€ 250,00	€ 9.750,00
Santander Consumer Bank SPA Prestito Personale n. 14751159	14/05/2019	€ 22.510,20	84	€ 376,63		€ 18.648,45
Banco BPM SPA Profamily Prestito Personale n. 1022888	14/10/2019	€ 10.000,00	60	€ 225,50	€ 372,29	€ 9.348,92
Findomestic Banca SPA Carta di Credito Revolving n. 20043335272803	01/03/2022	€ 3.000,00		€ 90,00		€ 3.397,73

Monte dei Paschi di Sena Finanziamento non ipotecario n. 7420733166/80	25/01/2023	€ 7.650,00	108	€ 95,67	€ 95,67	€ 3.767,71
Totale				€ 2.058,62	€ 717,96	€ 145.448,33

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI/ANNUALE SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Descrizione	Uscite Mensili	Entrate Mensili	Uscite Annuali	Entrate Annuali
Impegni Finanziari	€ 2.058,62		€ 24.703,44	
Spese Mensili Medie	€ 890,00		€ 10.680,00	
Entrate da Stipendio		€ 1.700,00		€ 20.400,00
Totale	€ 2.948,62	€ 1.700,00	€ 35.383,44	€ 20.400,00
Squilibrio	Mensile	-€ 1.248,62	Annuale	-€ 14.983,44

Pertanto, atteso che per il fabbisogno, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a **€ 2.948,62** e che l'importo della retribuzione mensile della proponente risultava essere circa € 1.700,00 vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori (**stato di crisi**) fino ad arrivare all'attuale **stato di insolvenza**.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO – ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO DEI FINANZIATORI:

Il Codice della Crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

L'art. 69 co. 1 CCII ha eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, introducendo in un'ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa esclusivamente nell'ipotesi in cui assuma i connotati della *“colpa grave”*.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (*cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024*). Ne deriva che sulla scorta della nuova norma, l'accesso alla procedura è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (*c.d. shock esogeno*), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (*c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato*).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali:

- *l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali;*
- *la reiterazione delle condotte imprudenti;*
- *la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile;*
- *le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili;*
- *non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.*

In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode.

4.1 diligenza del consumatore e cause dell'indebitamento

Di seguito la narrazione del perché l'istante non è più riuscita ad onorare gli impegni presi:

"Le mie difficoltà economiche sono iniziate da problemi causati da Infiltrazioni del terrazzo sovrastante il mio appartamento.

Nel 2005 il condominio decise di ristrutturare il terrazzo, nonostante il tempo fosse molto instabile, decisero di rimuovere la guaina dal terrazzo, lasciandolo scoperto.

Durante la notte ci fu un fortissimo temporale con piogge molto consistenti e l'acqua penetrò nel mio appartamento.

La mattina mi ritrovai la casa allagata, i mobili pieni d'acqua e il soffitto tutto crepato con il conseguente crollo di alcune tavole, i vigili del fuoco mi diedero lo sfratto.

La ditta che causò il danno subito intervenne rifacendo il terrazzo in tempi brevi e frettolosamente.

Qui iniziarono i primi problemi, non avendo nessun risarcimento, la ditta dopo l'intervento frettoloso dichiarò fallimento, fui costretta ad avviare una procedura giudiziaria affrontando spese di periti, legali ed altre inerenti alla causa.

L'amministratore mi assicurò che i lavori del terrazzo erano stati fatti bene, decisi di ristrutturare il mio appartamento a mie spese, perché non potevo più essere una nomade insieme alla mia famiglia soprattutto per i miei due figli ancora piccoli.

La ristrutturazione fu piuttosto esosa, dovendo rifare il soffitto di tutto l'appartamento con il ripristino dell'impianto elettrico e tutto il resto che l'acqua aveva rovinato.

Per affrontare il tutto andai a rinegoziare il mio mutuo sottoscritto con la MPS SPA con la Chebanca SPA per ottenere le provviste necessarie per affrontare i lavori di ristrutturazione necessari.

Finalmente nel 2008 tornai con la mia famiglia nel mio appartamento tutto ristrutturato, ma, alle prime piogge più consistenti dell'inverno, iniziai ad avere infiltrazioni in vari punti dell'appartamento e man mano mi ritrovai con i soffitti pieni d'acqua e spaccati. Non lasciai casa, ma dormivamo nella camera dei ragazzi che erano meno umide.

Iniziai una nuova procedura giudiziaria, nuove spese legali, periti, relazioni di architetto ed altre spese, ma, come se non bastasse, si aggiunse che anche il mio terrazzo che ho a livello dell'appartamento aveva creato infiltrazioni all'appartamento sottostante.

Sono rimasta nell'umidità per anni con la mia famiglia e nel frattempo vinsi la prima causa, il risarcimento danni fu una delusione rispetto a tutte le spese che avevo affrontato e poi i condomini mi rimborsarono con piccolissime rate mensili.

Nel 2018 il condominio decise di far rifare tutti i terrazzi del palazzo e quindi, dovendo rifare il mio terrazzo, decisi di ristrutturare il mio appartamento, che ormai era diventato inagibile. Per affrontare tutte queste spese, decisi di rifare una sostituzione del mutuo con liquidità, ma non riuscendo ad averlo subito feci vari finanziamenti in attesa di questo nuovo mutuo, che avrebbe incorporato tutte le rate dei prestiti.

Nel 2019 finirono i lavori e in attesa di questo mutuo, che per problemi di mancata documentazione del comune, non sono riuscita ad avere mi sono ritrovata piena di rate di varie finanziarie, parenti ed amici mi hanno anche aiutata prestandomi denaro, che dovrò restituire prima o poi.

Questa è la mia situazione finanziaria, diventata ormai insostenibile, a questo si è aggiunto anche la perdita di mio padre, deceduto il 26 settembre 2021, e oltre alla sua cara presenza, manca anche il suo sostegno. Nel frattempo avevano sottoscritto altri prestiti in qualità di garante sia per mia [REDACTED] che per il mio compagno [REDACTED]. Entrambi sono deceduti e mi sono accollata la debitoria che non potendo onorare mi sono stati notificati atti esecutivi."

Sig.ra Masile Nunzia

In definitiva, la sig. Masile Nunzia **non ha generato il sovraindebitamento per colpa grave in quanto ha rispettato il principio cautelare potendo contare su uno stipendio certo e dovendo far fronte a gravi problemi strutturali del proprio appartamento, si è aggravato l'indebitamento.**

4.2 analisi del merito creditizio

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. **Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza**

ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Ed infatti alcune recentissime decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

- aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;
- o il suo aggravamento;
- o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

Di seguito viene riportato analisi del **merito creditizio**:

L'art. 68 3 comma sancisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159");

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 68, comma 3 secondo capoverso, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

nel caso di specie:

ANNO DI RIFERIMENTO	2009	2017	2018	2019	2022	2023
PENSIONE SOCIALE	€ 409,05	€ 448,07	€ 453,00	€ 457,99	€ 468,11	€ 503,27

- scala di equivalenza ISEE, pari a:

N. NUCLEO FAMILIARE	1	2	3	4	5
PARAMETRO	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia

considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

1. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della Carta di Credito rateale Monte dei Paschi di Siena n. *****515, sottoscritta il 04-11-2009, limite di utilizzo € 2.000,00. Rata mensile € 170,00 utilizzato per il consolidamento:

(A) Assegno sociale anno 2009	€ 409,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 834,36
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 568,39
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 170,00
(I) Reddito disponibile dopo erogazione della Carta Rateale con Monte dei Paschi di Siena	€ 398,39

Si evidenzia che la Monte dei Paschi di Siena ha rispettato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione Mutuo Ipotecario CheBanca SPA n. 027009102051 sottoscritto il 04-10-2017, per importo di € 104.000,00, da rimborsare in 312 rate mensili di € 534,00:

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 448,07
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 914,06
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 488,69
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 534,00
(I) Reddito disponibile dopo erogazione del Mutuo Ipotecario CheBanca	-€ 45,31

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte ad un nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio dell'intermediario finanziario CheBanca SPA il quale ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII).

3. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento Prestito Personale Bper Banca – Banca di Sassari. n. 595055 cointestato con il sig. Polverini Cesiro, sottoscritto il data 03-03-2018, per un importo di € 16.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di € 316,82:

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Masile-	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.114,38

(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Carta Revolving Findomestic Polverini € 100,00 - Mutuo Ipotecario CheBanca € 534,00	€ 634,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 1.137,62
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 316,82
(I) Reddito disponibile dopo erogazione del Prestito Personale Bper Banca	€ 820,80

Si evidenzia che la Bper Banca ha rispettato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della Cessione del Quinto dello Stipendio con Bibanca Banca di Sassari Spa n. 70000937 sottoscritta il 21-03-2018, per importo di € 20.480,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 250,00:

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 924,12
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Mutuo Ipotecario CheBanca € 534,00 - Prestito Personale Bper Banca Masile-Polverini € 316,82	€ 850,82
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	-€ 65,18
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 250,00
(I) Reddito disponibile dopo erogazione della Cessione del Quinto Bibanca	-€ 315,18

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte ad un nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio dell'intermediario finanziario Bibanca Banca di Sassari Spa violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

5. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del Prestito Finalizzato Santander Consumer Bank SPA cointestato con la sig.ra De Liso Maria sottoscritto il 14-05-2019, da rimborsare in 84 rate mensili da € 376,63:

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 458,00
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 934,32
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Mutuo Ipotecario CheBanca € 534,00 - Prestito Personale Bper Banca Masile-Polverini € 316,82 - Cessione del Quinto Bibanca € 250,00	€ 1.100,82
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	-€ 300,83
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 376,63
(I) Reddito disponibile dopo erogazione del Prestito Finalizzato Santander Consumer Bank	-€ 677,46

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte ad un nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio dell'intermediario finanziario Santander Consumer Bank SPA violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

6. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione Prestito Personale Banco BPM SPA Profamily n. 1022888 cointestato con il sig. Polverini Cesiro, sottoscritto il 14-10-2019, per un importo di € 10.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili da € 225,50:

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 458,00
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Masile- [REDACTED])	[REDACTED]
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.126,68
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Carta Revolving Findomestic Polverini € 100,00 - Mutuo Ipotecario CheBanca € 534,00 - Prestito Personale Bper Banca Masile-Polverini € 316,82 - Cessione del Quinto Bibanca € 250,00 - Prestito Finalizzato Santander Consumer Bank € 376,63	€ 1.577,45
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 218,64
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 225,50
(I) Reddito disponibile dopo erogazione del Prestito Finalizzato Personale BPM SPA	-€ 6,86

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte ad un nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio dell'intermediario finanziario Banco BPM SPA violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

7. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della Carta di Credito revolving Findomestic Banca SPA n. 20043335272803, sottoscritta in data 01-03-2022, con linea di credito € 3.000,00, rata mensile € 90,00:

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 468,11
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Masile- [REDACTED])	[REDACTED]
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 954,94
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Mutuo Ipotecario CheBanca € 534,00 - Prestito Personale Bper Banca Masile-Polverini € 316,82 - Cessione del Quinto Bibanca € 250,00 - Prestito Finalizzato Santander Consumer Bank € 376,63 - Prestito Personale Banco BPM € 225,50	€ 1.702,95
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	-€ 816,64
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 90,00
(I) Reddito disponibile dopo erogazione della Carta di Credito Findomestic Banca SPA	-€ 906,64

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte ad un nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio dell'intermediario finanziario Findomestic Banca SPA violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

8. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione Finanziamento non ipotecario con Monte dei Paschi di Siena n. 7430733166/80, sottoscritto in data 25-01-2023, per importo di € 7.650,00, da rimborsare in 108 rate mensili di € 90,00:

(A) Assegno sociale anno 2023	€ 503,27
Componenti nucleo familiare	3

(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,04
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Masile- [REDACTED])	[REDACTED]
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 1.026,67
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Mutuo Ipotecario CheBanca € 534,00 - Prestito Personale Bper Banca Masile-Polverini € 316,82 - Cessione del Quinto Bibanca € 250,00 - Prestito Finalizzato Santander Consumer Bank € 376,63 - Prestito Personale Banco BPM € 225,50 - Carta Findomestic Banca € 90,00	€ 1.792,95
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	-€ 901,20
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 90,00
(I) Reddito disponibile dopo erogazione del Finanziamento Monte dei Paschi di Siena	-€ 991,20

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte ad un nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio dell'intermediario finanziario Findomestic Banca SPA violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

5. ATTI ECCEDENTI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 atti eccedenti ordinaria amministrazione

Come da autocertificazione allegata, la sig.ra Masile Nunzia non ha compiuto atti che eccedono l'ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

5.2 Esposizione debitoria ed elenco creditori

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 31-03-2025

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Privilegiato	Chirografo	Debito Residuo
Monte dei Paschi di Siena Carta di Credito n. *****515 Ingiunzione	04/11/2009		€ 1.821,02	€ 1.821,02
CheBanca SPA - Mediobanca Premier SPA Mutuo Ipotecario n. 27009102051 Pignoramento Immobiliare	04/10/2017	€ 91.837,49		€ 91.837,49
Biper Banca - Banca di Sassari SPA Prestito Personale n. 595055	03/03/2018		€ 6.877,01	€ 6.877,01
Bibanca - Banca di Sassari SPA Cessione del Quinto 70000937	21/03/2018		€ 9.750,00	€ 9.750,00
Santander Consumer Bank SPA Prestito Personale n. 14751159	14/05/2019		€ 18.648,45	€ 18.648,45
BPM SPA Profamily Prestito Personale n. 1022888 Pignoramento	14/10/2019		€ 9.767,72	€ 9.767,72

Kruk Investimenti Srl ex Findomestic Banca SPA D.I. n. RG 25371/2024			€ 3.397,73	€ 3.397,73
Monte dei Paschi di Siena Prestito Personale per Scoperto Conto Corrente Ingiunzione	25/01/2023		€ 3.767,71	€ 3.767,71
Condominio Spese Condominiali Messa in Mora			€ 32.565,71	€ 32.565,71
Napoli Obiettivo Valore - Municipia Tari 2022		€ 696,00		€ 696,00
Napoli Obiettivo Valore - Municipia Verbali CdS			€ 1.461,40	€ 1.461,40
Agenzia delle Entrate Registrazione Sentenza			€ 208,75	€ 208,75
Comune di Napoli Tari 2024		€ 476,00		€ 476,00
Comune di Napoli Tari 2023		€ 1.117,00		€ 1.117,00
Comune di Sperlonga Verbali CdS			€ 636,34	€ 1.117,00
Regione Campania Bolli Auto		€ 849,43		€ 849,43
ADER Napoli		€ 3.327,56	€ 5.136,63	€ 8.464,19
Totale		€ 98.303,48	€ 94.038,47	€ 192.822,61

Dettaglio ADER Masile Nunzia:

N. Documento	Ente Creditore	Da Pagare	Privilegio	Chirografo
7120200005263976000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Polizia Urbana	€ 1.047,12		€ 1.047,12
7120210006867506000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Polizia Urbana	€ 976,80		€ 976,80
7120210017648731000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Tari	€ 694,02		€ 694,02
7120210023606589000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Polizia Urbana	€ 1.118,05		€ 1.118,05
7120220027098423000	Multiente	€ 3.116,67	€ 2.241,87	€ 874,80
7120220045023866000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Polizia Urbana	€ 316,37		€ 316,37
7120220082312725000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Polizia Urbana	€ 109,47		€ 109,47
7120220110580370000	Comune di Napoli dipartimento tributi - Tari	€ 690,34	€ 690,34	
7120220125028130000	Amministrazione finanziaria dir. Provinciale	€ 299,07	€ 299,07	
7120240021574888000	Regione Campania coord. ragioneria e tributi - tassa auto	€ 45,15	€ 45,15	
7120240139153980000	Regione Campania coord. ragioneria e tributi - tassa auto	€ 51,13	€ 51,13	
TOTALE		€ 8.464,19	€ 3.327,56	€ 5.136,63

Totale complessivo esposizione debitoria al 31-03-2025 € 192.822,61

5.3 Elenco beni ed attività

La sig. Masile Nunzia:

- È proprietaria di immobile sito in Napoli (NA) alla via Michele Guadagno n. 34, piano 6, int. 44, scala B, [REDACTED] vani catastali. Mq 118 con una rendita catastale di € 1.100,05; valore commerciale per abitazioni civili (dati OMI) € 238.950,00 (€ 2.025,00 X mq. 118), pertanto il valore di mercato è di € 184.212,50.
- È proprietario di autovettura FIAT Panda targ [REDACTED] matricolata il 25-10-2017 acquistata il 04-05-2019 del valore commerciale di € 5.000,00;

- È titolare della PostePay Evolution n. [REDACTED] tenuta presso ufficio Napoli 31, dove riceve accredito stipendio.
- È titolare del cc Crédit Agricole [REDACTED] tenuto presso la filiale di via Abate Minichini 1/A Napoli.

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ATTI DEI CREDITORI

- Decreto Ingiuntivo n. 3206/2022 RG 10197/2022 del 02-05-2022 da Banco BPM SPA e relativo Atto di Precetto e Pignoramento in fase di accantonamento (RGE n. 4395/2023 incardinata presso il Tribunale di Napoli) con udienza di assegnazione fissata per il 27-05-2025;
- Atto di precetto ed atto di pignoramento Immobiliare del 28-02-2025 da Mediobanca Premier SPA;
- Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 11020/2024 RG n. 25371/2024 del 26-07-2024 da Kruk Investimenti Srl.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Alla luce di tutto quanto esposto, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, gli istanti propongono una riformulazione della propria posizione sulla scorta del seguente Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore:

Premesso che l'art. 67 comma 5 recita *“È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*

Considerando che al 31-03-2025, il mutuo Mediobanca Premier SPA, già CheBanca SPA, è decaduto dal beneficio del termine si chiede al Tribunale la riammissione nei termini pagando l'ammontare delle rate scadute ed impagate oltre agli interessi moratori e relative spese entro 60 giorni dall'omologa così da continuare il regolare svolgimento del contratto di mutuo.

- Creditori in prededuzione nati dalla seguente procedura:
 - A. Compenso OCC come da preventivo accettato € 10.000,00 (Iva ed accessori inclusi) in accantonamento e liquidato come da art. 71 comma 4 con acconto del 30,00% in prededuzione;
 - B. Compreso assistenza tecnica di parte come da incarico € 6.000,00 (il 75,00% di € 8.000,00 accertato) in prededuzione. (Iva ed accessori inclusi).

CREDITORI PRIVILEGIATI

- 1) Il **Credito Privilegiato Mobiliare di € 6.465,99** rappresentato da ADER Napoli, Obiettivo Valore-Municipia, Comune di Napoli, Regione Campania sarà soddisfatto per il 100,00% per un totale di € 6.465,99;

CREDITORI CHIROGRAFARI

- 2) Il **Credito Chirografo di € 93.651,91** rappresentato da ADER Napoli, Monte dei Paschi di Siena, Bper Banca-Banca di Sassari, Bibanca-Banca di Sassari, Santander Consumer Bank SPA, Kruk Investimenti Srl, BPM SPA, Amministrazione Condominio Via Michele Guadagno 39, Obiettivo Valore-Municipia, Comune di Sperlonga e Agenzia delle Entrate sarà soddisfatto per il 30,90% per un totale di € 28.938,44;

Costi presunti della procedura:

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

- Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto allegato, sono pari ad € 12.000,00 Iva ed accessori inclusi che saranno regolate nella seguente modalità: il 30,00% quale acconto in prededuazione e la parte restante in accantonamento mensile con liquidazione come disposto dall'art. 71 comma 4, con possibilità di richiesta acconti.
- I compensi dell'assistenza tecnica di parte pari ad € 6.000,00 (Iva ed accessori inclusi) pari al 75,00% in prededuazione a condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore	Debito Residuo	Rientro	Riduzione	% Soddisf.
Occ Acconto	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00%
Occ in accantonamento	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	100,00%
Consulenza Tecnica di parte prededuazione	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	75,00%
ADER Napoli privilegio	€ 3.327,56	€ 3.327,56	€ 0,00	100,00%
Obiettivo Valore/Municipia - Tari 22	€ 696,00	€ 696,00	€ 0,00	100,00%
Comune di Napoli tari 23-24	€ 1.593,00	€ 1.593,00	€ 0,00	100,00%
Regione Campania - Bollo Auto	€ 849,43	€ 849,43	€ 0,00	100,00%
ADER Napoli Chirografo	€ 5.136,63	€ 1.587,22	€ 3.549,41	30,90%
Monte dei Paschi di Siena - Carta di Credito e Finanziamento	€ 5.588,73	€ 1.726,92	€ 3.861,81	30,90%
Bper Banca/Banca di Sassari SPA - Prestito	€ 6.877,01	€ 2.125,00	€ 4.752,01	30,90%
Bibanca /Banca di Sassari - CQS	€ 9.750,00	€ 3.012,75	€ 6.737,25	30,90%
Santander Consumer Bank SPA - Prestito	€ 18.648,45	€ 5.762,37	€ 12.886,08	30,90%
Banco BPM SPA - Prestito	€ 9.767,72	€ 3.018,23	€ 6.749,49	30,90%
Kruk Investimenti Srl - Cessionaria Findomestic	€ 3.397,73	€ 1.049,90	€ 2.347,83	30,90%
Condominio - Messa in mora	€ 32.565,71	€ 10.062,80	€ 22.502,91	30,90%
Comune di Sperlonga - Verbal CdS	€ 636,34	€ 196,63	€ 439,71	30,90%
Obiettivo Valore/Municipia - Verbal CdS	€ 1.074,84	€ 332,13	€ 742,71	30,90%
Agenzia delle Entrate - registraz. Sentenza	€ 208,75	€ 64,50	€ 144,25	30,90%
Totale	€ 118.117,90	€ 51.404,43	€ 66.713,47	

Considerando che:

- la sig.ra Masile quale dipendente della società TIM SPA dispone del TFR lordo rimasto in azienda al 31-12-2024 (dati CU) di [REDACTED]
- si può chiedere un anticipo fino al 70,00% per esigenze legate alla prima casa;
- la somma massima richiedibile al netto della tassazione del 23,00% è pari ad [REDACTED]

Pertanto la NUOVA POTENZIALE DEBITORIA di € 51.404,43 sarà soddisfatta nella seguente modalità:

- € 29.000,00 quale anticipo TFR netto;
- € 14.400,00 versate in n. 72 rate mensili da € 200,00;

- € 8.004,43 versate al momento della liquidazione del residuo del TFR al raggiungimento dell'età pensionabile.

RATA MENSILE SOSTENIBILE TOTALE (PIANO + MUTUO): € 734,00.

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 31-03-2025

Creditore	Debito residuo	PEC Creditori
Occ	€ 10.000,00	occsangiorgiocremano@pec.presidiumdebitores.it
Consulenza tecnica di parte	€ 6.000,00	dr.f.digennaro@pec.it
Mediobanca Premier SPA	€ 91.181,32	mediobancapremier@pec.mediobancapremier.com
ADER Napoli	€ 8.150,32	cam.procedure_concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
Obiettivo Valore/Municipia	€ 1.770,84	napoliobiettivovalore@legalmail.it
Comune di Napoli	€ 1.593,00	atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it
Monte dei Paschi di Siena	€ 5.588,73	mpslf@postacert.gruppo.mps.it
Biper Banca	€ 6.887,01	bper@pec.gruppobper.it
Bibanca	€ 9.750,00	bibanca@pec.gruppobiper.it
Santander Consumer Bank	€ 18.648,46	scbdeposit@actaliscertymail.it
Kruk Investimenti Srl	€ 3.397,73	krukitalia@legalmail.it
Banco BPM SPA	€ 9.767,72	comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it
Condominio di via Michele Guadagno 39	€ 32.565,71	-
Comune di Sperlonga	€ 636,34	protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it
Agenzia delle Entrate	€ 208,75	-

Sig. Masile Nunzia

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Creditore - Rapporto Finanziario	Importo	Rate	N. Rate	x	Importo rata	Totale
Consulenza tecnica di parte	€ 6.000,00	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 6.000,00	€ 6.000,00
						€ 6.000,00
Occ Acconto	€ 3.000,00	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 3.000,00	€ 3.000,00
						€ 3.000,00
ADER Napoli privilegiato	€ 3.327,56	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 3.327,56	€ 3.327,56
						€ 3.327,56
Napoli Obiettivo Valore Municipia - Tari	€ 696,00	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 696,00	€ 696,00
						€ 696,00
Comune di Napoli Tari	€ 1.593,00	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 1.593,00	€ 1.593,00
						€ 1.593,00
Regione Campania Bollo Auto	€ 849,43	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 849,43	€ 849,43
						€ 849,43
Compenso OCC in accantonamento e liquidato come da art. 71 comma 4	€ 7.000,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 38,96	2.805,12 €
		Rata finale (saldo TFR)	1		€ 4.194,88	4.194,88 €
						€ 7.000,00
ADER Napoli Chirografo	€ 1.587,22	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 742,32	€ 742,32
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 8,83	€ 635,76
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 200,14	€ 200,14
						€ 1.578,22

Monte dei Paschi di Siena Carta di Credito	€ 1.726,92	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 807,65	€ 807,65
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 9,61	€ 691,92
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 227,35	€ 227,35
						€ 1.726,92
Bper Banca Prestito	€ 2.125,00	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 993,83	€ 993,83
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 11,83	€ 851,76
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 279,41	€ 279,41
						€ 2.125,00
Bbanca Cessione del Quinto	€ 3.012,75	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 1.409,01	€ 1.409,01
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 16,77	€ 1.207,44
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 396,30	€ 396,30
						€ 3.012,75
Santander Consumer Bank SPA Prestito	€ 5.762,37	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 2.694,96	€ 2.694,96
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 32,07	€ 2.309,04
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 758,37	€ 758,37
						€ 5.762,37
Banco BPM SPA Prestito	€ 3.018,23	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 1.411,57	€ 1.411,57
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 16,80	€ 1.209,60
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 397,06	€ 397,06
						€ 3.018,23
Kruk Investimenti Srl Cessionaria	€ 1.049,90	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 491,02	€ 491,02
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 5,84	€ 420,48
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 138,40	€ 138,40
						€ 1.049,90
Comune di Sperlonga Verbali CdS	€ 196,63	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 91,96	€ 91,96
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 1,09	€ 78,48
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 26,19	€ 26,19
						€ 196,63
Condominio di Via Michele Guadagno 39	€ 10.062,80	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 4.706,20	€ 4.706,20
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 56,00	€ 4.032,00
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 1.324,60	€ 1.324,60
						€ 10.062,80
Napoli Obiettivo Valore Municipia Verbali CdS	€ 332,13	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 151,14	€ 151,14
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 1,85	€ 133,20
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 47,79	€ 47,79
						€ 332,13
Agenzia delle Entrate registrazione sentenza	€ 64,50	Rata n. 0 (Anticipo TFR)	1	x	€ 34,35	€ 34,35
		Dalla rata n. 1 alla rata n. 74	72	x	€ 0,36	€ 25,92
		Rata finale (saldo TFR)	1	x	€ 4,23	€ 4,23
						€ 64,50
TOTALE	€ 51.404,44					€ 51.395,44

*Gli importi si differenziano leggermente per effetto degli arrotondamenti.

8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – DETERMINAZIONE VALORE DI MERCATO - PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Al fine di sostenere la fattibilità del Piano, si devono considerare:

- spesa media mensile pari ad € 890,00;
- stipendio medio mensile pari ad € [REDACTED]
- Rata del mutuo Mediobanca Premier SPA già CheBanca SPA pari ad € 534.00

Pertanto la rata di € 200,00 è fattibile e sostenibile garantendo anche un margine per eventuali esigenze che potrebbero nascere durante la procedura.

8.2 determinazione valore di mercato

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII i è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Secondo la giurisprudenza di merito, è possibile omologare “il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta” (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, *ex multis*, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020);

La stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato” (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544);

Nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, occorre tener conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede e, qualora siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, il “valore di

mercato” va più opportunamente individuato nel valore posto a base d’asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall’art. 571 comma 2 c.p.c.;

Nel caso di specie, l’immobile di proprietà della sig.ra Masile ha un valore commerciale (dati OMI) di € 238.950,00, pertanto il corretto valore di mercato è pari ad € 179.212,50.

8.3 Alternativa liquidatoria

Ai sensi dell’art. 268 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il comma 4 recita: *Non sono compresi nella liquidazione:*

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Ebbene, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il patrimonio attivo del debitore è così composto:

ATTIVO	
Immobili valore di mercato	€ 179.212,50
Mobili	€ 5.000,00
TOTALE	€ 184.212,50

Considerando che, statisticamente, gli immobili vendono venduti in terza seduta d’asta in cui il valore minimo è pari ad € 100.807,03 (come si evince nella tabella a seguito) avremmo un realizzo per i creditori al netto delle spese per la procedura esecutiva circa € 90.307,03 mentre nel piano, la proponente rimborsa l’intero importo del mutuo, secondo regolare piano di ammortamento, comprensivo di interessi, come da art. 67 comma 5 CCII.

Sinteticamente:

Seduta d’Asta	Valore Immobile	Valore minimo d’Asta	Costi procedura	Netto ricavato
I seduta	€ 238.950,00	€ 179.212,50	€ 18.600,00	€ 160.612,50
II seduta	€ 179.212,50	€ 134.409,37	€ 14.000,00	€ 120.409,38
III seduta	€ 134.409,37	€ 100.807,03	€ 10.500,00	€ 90.307,03

Per avvalorare la tesi di cui sopra si è provveduto a fare una ricerca sulle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili siti nelle vicinanze di quello in oggetto, con la relativa svalutazione degli immobili rispetto al prezzo di partenza. L’indagine in questione, sul sito Astegiudiziarie.it, ha avuto ad oggetto la ricerca di immobili simili a quello di proprietà dell’istante, venduti o da vendere recentemente all’asta nello stesso Comune, o in Comune limitrofo, dove sono ubicati gli immobili oggetto di valutazione. In particolare la detta indagine ha evidenziato una recentissima asta di un immobile sito nello stesso immobile:

- Abitazione di tipo residenziale in Via Michele Guadagno, 39, Napoli (NA) 123 mq, valore del cespite da perizia allegata € 213.000,00 – prezzo base d'asta € 159.750,00 – ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80, RGE 85/2022 senza incanto; Svalutazione su valore minimo d'asta 25% circa.

Pertanto fermo restando l'alea del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra Masile, considerando le spese mensili necessarie per condurre una vita dignitosa, al quale andrebbe aggiunto un canone di locazione per un'abitazione in cui vivere di € 650,00 mensili (quindi totale spese mensili di € 1.629,00 a fronte di uno stipendio me [REDACTED]) con l'alternativa liquidatoria si potrebbero realizzare le seguenti somme:

Valore dell'immobile alla terza ASTA	€ 100.807,03
Quota stipendio X 36 mesi (€ [REDACTED])	€ 2.556,00
Costi procedura di liquidazione controllata (OCC + Assistenza di parte + Liquidatore)	- € 20.000,00
Totale	€ 83.363,03

Considerando il credito vantato dalla Mediobanca Premier SPA, come da precetto è pari ad € 91.837,49 l'importo così ipotizzato non sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario e pertanto per gli altri creditori, (privilegiati mobiliari e chirografi) non ci sarebbe nessuna utilità.

Nella proposta testé presentata:

- Il creditore ipotecario risulta soddisfatto per la totalità dell'importo, compreso di interessi, seguendo regolare piano di ammortamento;
- I creditori privilegiati mobiliari risultano soddisfatti per il 100,00% in un'unica soluzione con anticipo TFR;
- I creditori chirografi risultano soddisfatti per il 20,00% in 84 rate costanti da € 189,36.

In sintesi

ATTIVO	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Attivo		€ 100.807,03
Stipendio diretto	€ 15.905,51	€ 2.556,00
Anticipo TFR	€ 29.164,00	
Rate arretrate-interessi e spese mutuo	€ 7.476,00	
Mutuo riammesso nei termini	€ 118.014,00	
Costi della procedura	Inclusi	- € 20.000,00
Totale	€ 170.559,51	€ 83.363,03

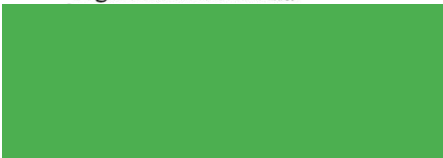
9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza della sig.ra Masile Nunzia rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato allo scrivente.

Pozzuoli, 30-03-2025

Per delega e ratifica

Sig.ra Masile Nunzia




Il Consulente Tecnico di Parte



10. Documentazione depositata

Il consumatore deposita in allegato al presente piano la seguente documentazione:

1. Documenti di identità;
2. Certificato contestuale residenza e stato di famiglia;
3. Anagrafe cassetto fiscale;
4. Estratto previdenziale INPS;
5. Centrale Rischi Banca d'Italia;
6. Crif e Ctc;
7. 730 2022-2023-2024;
8. C.U. 2022-2023-2024;
9. Buste paga;
10. Visura PRA;
11. Visura catastale;
12. Inesistenza terreni;
13. Estratto ADER Napoli;
14. ACI bollo auto;
15. Obiettivo Valore/Municipia;
16. AdE Registrazione Sentenza;
17. Comune di Napoli – Tari;
18. Contratti ed atti dei creditori;
19. Autocertificazione atti eccedenti ordinaria amministrazione;
20. Elenco spese mensili ricorrenti;
21. Elenco creditori con pec;
22. Atto notorio carichi pendenti e casellario;
23. Preventivo ed accettazione OCC;
24. Convenzione assistenza tecnica di parte;
25. Estratti conto;
26. Documentazione a supporto delle cause dei finanziamenti;